

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER OPERE D'ARTE

di Gabriele Ciaccio



Le polizze sono spesso lunghe, complesse e spesso inaccessibili per chi non conosce bene la materia. Questo provoca spesso incomprensioni e scoperture gravi di cui spesso non ci si accorge se non in caso di sinistro.

Affidarsi a un consulente che abbia accesso a tutto il mercato assicurativo E ai migliori prodotti in termini economici ma soprattutto con garanzie estese.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER OPERE D'ARTE



A chi sono rivolte?

- Collezionisti privati
- Gallerie commerciali
- Musei, fondazioni pubbliche e private
- Case d'aste
- Mostre culturali
- Fiere commerciali
- Trasportatori
- Restauratori











Le tipologie contrattuali:

- Polizze a rischio definito o a rischi nominati
- Polizze all risks



Polizze a rischio definito o a rischi nominati

Polizza tradizionale dove vengono elencati tutti i rischi assunti dall' Assicuratore. Ciò che non è esplicitamente previsto ed elencato non è coperto.

L'Assicurato deve fare attenzione e valutare attentamente quali eventuali altri rischi non evidenziati possono avvenire o in che modo quelli previsti vengono regolati (limite, franchigie, esclusioni parziali).

Tali contratti sono tipici del mercato Italiano, che però da qualche tempo si sta adeguando alla richiesta di contratti diversi, di tipo all risks.



Polizze all risks

Nelle polizze all risks si intendono inclusi tutti i rischi eccetto quanto viene escluso esplicitamente nel contratto.

Tali contratti hanno un elevato valore aggiunto e maggiore trasparenza e sono di facile lettura per un occhio inesperto.

Per le opere d'arte sono la formula contrattuale altamente preferibile.



Le normali esclusioni del contratto All risks per opere d'arte:

- -Dolo dell' assicurato
- -Deterioramento causato dal tempo, dall' uso normale
- -Tarme, parassiti e animali nocivi
- -Danni di restauro e pulitura
- -Confisca, nazionalizzazione
- -Radiazioni, trasmutazione dell' atomo
- -Attacchi cibernetici, informatici
- -Danni indiretti (salvo estensioni)
- -Furto o sparizione misteriosa o scoperta in sede di inventario
- -Furto avvenuto durante un trasporto con veicolo incustodito
- -Variazioni climatiche, sbalzi di temperatura
- -Guasto meccanico o elettrico



Altre esclusioni del contratto All risks per opere d'arte che alcuni Assicuratori derogano e che possono quindi essere assicurate:

- -Guasti provocati allo scopo di arrestare il danno
- -Danni da fumo
- -Danni a seguito di guasti agli impianti riscaldamento/raffreddamento
- -Danni causati da fuoriuscita d'acqua per rottura impianti idrici
- -Catastrofi naturali (terremoto, alluvioni, maremoti, eruzioni)
- -Rischio guerra
- -Scioperi, sommosse, vandalismi, sabotaggio
- -Terrorismo
- -Colpa grave dell' Assicurato e delle persone per cui deve rispondere
- -Dolo delle persone per cui l'Assicurato deve rispondere



Guasti provocati allo scopo di arrestare il danno







Danni da fumo







Danni a seguito di guasti agli impianti riscaldamento/raffreddamento







Danni causati da fuoriuscita d'acqua per rottura impianti idrici







Catastrofi naturali (terremoto, alluvioni, maremoti, eruzioni)









Rischio guerra







Scioperi, sommosse, vandalismi, sabotaggio







Terrorismo





Colpa grave dell' Assicurato e delle persone per cui deve rispondere







Dolo delle persone per cui l'Assicurato deve rispondere







Le garanzie speciali:

I contratti assicurativi per opere d'arte possono includere alcune particolari garanzie (da molti escluse) di elevata importanza per il mondo dell'arte:

- -Furto con destrezza
- -Deprezzamento delle opere
- -Supervalutazione coppie, set, parure
- -Rinuncia alla rivalsa
- -Rottura accidentale, anche dei fragili
- -Merci affidate da terzi, in conto vendita, in visione o deposito



Furto con destrezza

E' quel furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Possibilmente deve essere assicurato con limiti non troppo bassi e senza scoperti e franchigie che spesso vengono imposte.



LE COPERTURE ASSICURATIVE PER OPERE D'ARTE



Deprezzamento dell'opera

E' la perdita di valore di un bene a seguito di un danno. Viene indicato in % di riduzione rispetto al valore prima sel sinistro. Dovrebbe essere previsto fino al 100% del valore assicurato dell' oggetto, quindi in pratica senza limiti, in quanto alcuni beni perdono completamente o quasi valore a seguito di una rottura.







Supervalutazione coppie, set, parure

In alcuni casi il bene danneggiato o perso fa parte di un insieme che viene interamente deprezzato di conseguenza. Il contratto dovrebbe prevedere tale maggiore danno.













LE COPERTURE ASSICURATIVE PER OPERE D'ARTE



Rinuncia alla rivalsa

E' importante che i contratti prevedano la rinuncia alla rivalsa da parte degli Assicuratori nei confronti di alcuni soggetti:

- -Terzi a cui viene affidata la merce (galleristi, privati, case d'asta, etc...)
- -Trasportatori che movimentano i beni
- -Organizzatori di mostre / fiere

Spesso questi soggetti lo richiedono come condizione per poter lavorare.



Rottura accidentale, anche dei fragili

Nei contratti specifici per opere d'arte, specialmente quelli all-risks, la rottura accidentale viene in linea di massima concessa. Viene invece spesso esclusa o limitata la rottura accidentale dei fragili.

Spesso tale garanzia viene fornita con limiti, franchigie o scoperti e a condizione che gli oggetti non vengano maneggiati e che vengano tenuti in teche o in aree lontane dal passaggio di persone.

I contratti più completi non pongono limiti a tale garanzia, garantendone la

totale copertura.









Merci affidate da terzi, in conto vendita, in visione o deposito

In particolar modo per i commercianti, le case d'asta e i restauratori è di massima importanza che nel contratto siano inclusi i beni di terzi affidati per qualsivoglia motivo all'Assicurato.

Tale inclusione non dovrebbe possibilmente prevedere limiti, franchigie o scoperti.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER OPERE D'ARTE



Estensioni contrattuali

Una buona copertura per opere d'arte oltre ad essere «tailor made» in base alle esigenze del cliente, deve poter prevedere alcune estensioni future che possono essere:

- Variazioni di valore presso l' ubicazione assicurata (flottante)
- -Trasporti, spedizioni e movimentazioni in genere
- -Trasferimenti temporanei presso terzi
- -Mostre/fiere «da chiodo a chiodo»



Variazioni di valore presso l'ubicazione assicurata (flottante)

Facoltà di variare (in genere aumentare entreo certi limiti) la somma assicurata presso l'ubicazione assicurata ad un tasso già previsto in polizza che può essere su base mensile o annua, sul quale viene calcolato il rateo per il periodo di incremento richiesto.

Se l'incremento è consistente e oltre i termini contrattuali pattuiti la Compagnia deve approvarlo esplicitamente.



Trasporti, spedizioni e movimentazioni in genere

Tale copertura può essere prestata in due modalità:

- -Copertura continuativa di tutti i trasporti effettuati entro una somma assicurata definita indicata nel contratto (premio anticipato).
- -Copertura a comunicazione con tassi predefiniti e regolazione del premio di volta in volta o a fine annualità assicurativa.

Questa estensione viene prestata normalmente con dei limiti di area geografica, dai più limitativi (città, regione) e quelli più estesi (nazione, Europa, Mondo intero).



Trasferimenti temporanei presso terzi

Tale copertura può essere prestata in due modalità:

- -Copertura continuativa di tutti le giacenze di opere presso terzi entro una somma assicurata definita indicata nel contratto (premio anticipato).
- -Copertura a comunicazione con tassi predefiniti e regolazione del premio di volta in volta o a fine annualità assicurativa.

Questa estensione viene prestata normalmente con dei limiti di area geografica, dai più limitativi (città, regione) e quelli più estesi (nazione, Europa, Mondo intero).

In alcuni casi la copertura è soggetta alla presenza di protezioni adeguate presso il terzo pari o superiori a quelle dell' Assicurato.



Mostre/fiere «da chiodo a chiodo»

Alcuni contratti prevedono la facoltà di coprire opere presso mostre utilizzando le estensioni trasporti e merci presso terzi.

Altre coperture invece prevedono specificatamente un pacchetto per le mostre e fiere, utile sia per i galleristi che partecipano di frequente a manifestazioni commerciali come le fiere ma anche a collezionisti che prestano frequentemente opere a mostre culturali.

Queste coperture sono prestate «da chiodo a chiodo» che significa che oltre la giacenza presso la mostra sono inclusi anche i trasporti, l'allestimento, il carico e scarico delle opere.



La base di valutazione

In caso di sinistro, le modalità di valutazioni indicate nel contratto sono fondamentali per non incorrere in brutte sorprese.

In merito in base alla tipologia di rischio possono esserci clausole più adeguate di altre:

- -Per privati, fondazioni, musei
- -Per commercianti o case d'asta
- -Per mostre culturali
- -Per trasportatori, restauratori



La base di valutazione per privati, fondazioni, musei

Può essere o il valore di mercato al momento del sinistro o la stima accettata dalla compagnia (a priori) come da art. 1908 C.C. Quest' ultima è preferibile perché non crea discussioni a posteriori e mette al riparo l' Assicurato da eventuali contestazioni, fermo restando che l' opera sia quanto indicato nella stima fornita e non un falso o di altro autore con valore differente.



La base di valutazione per commercianti o case d'asta

Si possono identificare più situazioni che andrebbero affrontate e regolate nei seguenti modi:

- -Per beni di proprietà del commerciante, si farà riferimento al valore di mercato al momento del danno.
- -Per beni affidati alla cura, custodia o conto vendita, il riferimento sarà il valore pattuito al momento dell'affidamento e indicato in una lettera o/e sui libri fiscali, per la casa d'asta la riserva minima pattuita.
- -Per i beni venduti ma non ancora consegnati, si terrà conto del prezzo di vendita per il risarcimento.

Deve comunque restare ferma la possibilità ove richiesto di assicurare delle opere a stima accettata dalla Compagnia.



La base di valutazione per mostre culturali

Dovrebbe sempre essere la stima accettata dalla compagnia come da art. 1908 C.C. e che deve essere fornita dal prestatore dell' opera prima della mostra.

In alcuni contratti tale facoltà non viene data o viene data solo ai prestatori istituzionali, enti pubblici, lasciando ai prestatori privati l'onere della prova del valore a posteriori, seguendo comunque il valore di mercato che può essere una forbice piuttosto ampia nel mondo dell'arte.



La base di valutazione per trasportatori e restauratori

In questo caso un sinistro dovrebbe essere risarcito sulla base dell'importo indicato dal proprietario dell'opera al momento dell'affidamento. Questo diventa a tutti gli effetti valore accettato.



Le tipologie di beni

Le compagnie suddividono i vari tipi di beni secondo svariate modalità, tutte prevedono comunque alcune categorie con un maggior rischio. Questo serve per limitare le somme assicurate di alcune categorie, escluderle totalmente e applicare costi diversi in base a tali parametri.

In ordine di rischio si potrebbe ipotizzare (dal meno rischioso): Sculture in bronzo, mobili, disegni, dipinti, sculture in marmo, tappeti, argenti, orologi da tavola, sculture fragili, oggetti in gesso, specchiere, terrecotte, maioliche, vetri, oggetti in oro, con pietre preziose, gioielli.



La somma assicurata e il valore dei beni

In un contratto assicurativo il risarcimento di un sinistro avviene prima di tutto sulla base della somma assicurata, che viene fornita in sede di stipula e che può essere operativa in due modi:

- A valore intero
- A primo rischio assoluto



Somma assicurata a valore intero

La forma a "valore intero" è la forma comunemente utilizzata per l'assicurazione contro i danni alle cose. Essa copre la totalità delle cose assicurate (es. fabbricato, contenuto, merci, attrezzatura, ecc,) e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore. Se è fatta per un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, sopporta una parte proporzionale dei danni; di conseguenza, viene risarcito dei danni soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta all'effettivo valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, come previsto dall' art. 1907 C.C..

Esempio:

Valore effettivo del bene al momento del sinistro: € 150.000,00

Somma assicurata € 105.000,00 (70% del valore effettivo)

Danno accertato € 8.000,00

Ammontare dell'indennizzo = Danno accertato x 70% = € 8.000,00 x 70% = € 5.600,00

Questa formula è adatta a singoli beni o a collezioni che non variano frequentemente, o a contratti a stima accettata.



Somma assicurata a primo rischio assoluto (o a primo fuoco)

La forma a "primo rischio", differisce da quella a "valore intero" in quanto l'assicurazione, pur riguardando la totalità delle cose assicurate, non è prestata per una somma corrispondente all'intero valore delle opere, ma per una somma inferiore, corrispondente al massimo danno che l'assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro. Con questa forma di assicurazione non trova quindi applicazione la regola proporzionale del valore intero.

In pratica si presuppone che il sinistro non possa colpire tutte le opere assicurate, ma solo una parte di esse, e che la somma assicurata quindi, possa essere ragionevolmente inferiore al loro valore totale.

Questa forma è consigliata per chi ha variazioni frequenti di valore, ingressi e uscite settimanali, quali commercianti, case d'asta o trasportatori per i propri magazzini.

In proporzione alla somma assicurata, un contratto con questa forma, ha un costo maggiore di uno a valore intero, ma spesso si decide di ridurre di molto la somma assicurata rispetto al valore reale e si ottiene ugualmente una interessante riduzione di premio.



Il premio assicurativo

I costi delle coperture assicurative, detto «premio assicurativo» viene calcolate sulla base di tassi per mille.

Esempio:

Somma assicurata € 850.000,00 Tasso applicato 1 per mille Premio da pagare € 850,00

All' estero, in particolare nel mercato anglosassone (es. Lloyd's) i conteggi vengono fatti sulla base di tassi in percentuale «%».



Le imposte governative

I contratti assicurativi non sono soggetti a IVA, ma a delle imposte calcolato sul premio imponibile che variano in base al tipo di rischio:

- -Giacenza 22,25%
- -Trasporti aerei o terrestre 12,5%
- -Trasporti marini e aerei 7,5%

I tassi possono essere indicati come lordi o come imponibili, in questo caso andranno conteggiate le relative imposte.

Esempio:

Somma assicurata giacenza € 850.000,00 Tasso imponibile 2 per mille Premio imponibile giacenza € 1.700,00 Imposta 22,25% = 378,25 Premio lordo giacenza € 2.078,25



Esenzione fiscale

«L'Assicurato dichiara e gli Assicuratori prendono atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n 490 del 29/10/1999: pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983»

Con questa clausola, riassumendo, si prende atto dell' esenzione fiscale del contratto assicurativo per i beni artistici notificati dallo stato e per quelli di proprietà pubblica.

I contratti possono essere totalmente esenti o in parte, per la quota di somma assicurata relativa alle opere di cui sopra.



Il perito assicurativo

Il perito assicurativo può svolgere diversi compiti in differenti fasi della vita di un contratto assicurativo:

- -Perizia a verifica delle protezioni dei locali (preventiva o entro un termine di x giorni dalla data di decorrenza contrattuale)
- -Perizia stimatoria delle opere che si intende assicurare
- -Perizia di danno a seguito di un sinistro

Nel caso di sinistri furto/rapina di rilievo ove è ipotizzabile un recupero delle opere sottratte, oltre al perito possono intervenire anche studi investigativi incaricati dagli Assicuratori in parallelo alle autorità.



La protezione dei beni

E' essenziale ai fini della preservazione delle opere che le stesse siano protette, sia contro eventuali perdite o danni accidentali, sia provocati da eventi naturali o da dolo di terze persone.

I beni devono essere quindi protetti:

- -Durante la giacenza presso la sede dell'Assicurato o di terzi (gallerie, abitazioni, musei, mostre, etc...)
- -Durante le movimentazioni, i trasporti, le spedizioni



La protezione dei beni in giacenza

- -Impianto d'allarme adeguato, con collegamento telefonico con n. privati e autorità e/o ponte radio bidirezionale a vigilanza privata.
- -Sensori di allarme volumetrici in ogni stanza o luogo di accesso, sensori di rottura vetri, contatti di apertura porte e finestre.
- -Porte di entrata blindate, porte/vetri e vetrine e finestre con vetri antisfondamento o blindati.
- -Sensori antincendio e presenza di un numero adeguato di estintori
- -Pulsante antirapina senza fili
- -Inferriate o persiane blindate ai piani terreni o rialzati.
- -Sensori di allagamento per i piani semi o interrrati e in zone soggette ad alluvione anche in ubicazioni a rischio a piano terreno
- -Piattaforme di rialzo per opere giacenti in semi o interrati 15/20cm.
- -Le chiavi di caveau o cassaforti non devono essere lasciate nei locali
- -Ove necessario, o ove siano carenti le protezioni suesposte va prevista adeguata guardiania permanente.



La protezione dei beni durante i trasporti

- -Imballi professionali, per oggetti fragili e/o di valore elevato deve essere prevista la cassa in legno apposita con interno in materiale adeguato.
- -Trasporti eseguiti da terzi, sempre con ditte specializzate e con esperienza in opere d'arte forniti di personale specializzato, mezzi con sospensioni idropneumatiche e localizzatore satellitare.
- -Trasporti eseguiti con mezzi propri, sempre con 2 persone a bordo, il veicolo mai lasciato incustodito (altrimenti è scoperto).
- -In caso di viaggi via nave i beni devono restare sotto coperta.
- -In caso di viaggi aerei i beni devono essere stivati in aree pressurizzate.



Durata contrattuale e termini di disdetta

I contratti assicurativi possono essere temporanei, annuali o pluriennali.

I termini di disdetta variano da contratto a contratto, possono essere di 30, 60, 90 giorni, o può anche non essere necessaria la disdetta e le parti sono entrambe libere alla scadenza (senza tacito rinnovo).

In caso di disdetta va inoltrata di regola una raccomandata (meglio con ricevuta di ritorno) agli Assicuratori.

In molti casi (escluso quello senza tacito rinnovo e qualora non vi sia stata disdetta) è prevista dal contratto una mora per il pagamento del premio del rinnovo dal secondo anno in poi, generamente 15 o 30 giorni, durante tale periodo la copertura resta operativa anche se il contratto è scaduto.



Il foro competente

In alcuni contratti, specialmente in caso di stipula con il mercato assicurativo estero, con contratti diretti o in libertà di prestazione è bene fare attenzione al foro competente che viene indicato nel caso di contenziosi.

Per evitare spese legali e di trasferta ingenti e il rischio di affidarsi a tribunali di piccoli paesi è bene che il foro competente sia sempre il luogo di residenza del Contraente/Assicurato.



In caso di sinistro

- Contattare il proprio consulente assicurativo e inoltrare denuncia secondo le modalità previste dal contratto.
- -In caso di furto, rapina o atti vandalici, effettuare comunque denuncia alle autorità possibilmente nella stessa giornata in cui si è venuti a conoscenza del sinistro.
- -Non inquinare le prove del danno ma conservare le tracce e gli indizi materiali presenti.
- -Preparare tutta la documentazione necessaria da fornire alle autorità e/o al perito assicurativo, foto delle opere, carichi fiscali ove richiesti, documenti sulla provenienza e acquisto delle opere.
- -Informare tempestivamente gli Assicuratori in caso di ritrovamento dei beni.



Le Compagnie specializzate in coperture per l'arte

Sono numerose e in crescita:

- -Compagnie nazionali (es. Assitalia, Italiana Assicurazioni)
- -Compagnie straniere, es. Inglesi (Hiscox, XL), Francesi (Axa Art), Americane (Chubb, Ace), Svizzere (Nationale Suisse, Zurich)
- -Mercati alternativi, es. Lloyd's di Londra

Attenzione ai testi contrattuali in quanto la stessa compagnia può averne di diversi o includere/escludere garanzie in base al singolo caso



Il rapporto con gli Assicuratori

Esistono diverse modalità di gestire il rapporto con gli Assicuratori:

- -Rapporto diretto con l'assuntore o il commerciale della Compagnia
- -Intermediazione attraverso un agente (mono o plurimandatario) vincolato dal mandato della/e compagnie di riferimento.
- -Intermediazione per mezzo di un broker con libertà di operare sul mercato assicurativo per conto del Cliente e nei Suoi interessi.
- E' importante evidenziare che di regola, ogni comunicazione fatta agli intermediari (agenti o broker) è da considerarsi fatta alla Compagnia stessa se questi hanno regolare mandato.